



Al Commissario Delegato

per l'emergenza nomadi nel territorio della Regione Lazio

REGOLAMENTO

**PER LA GESTIONE DEI VILLAGGI ATTREZZATI PER LE COMUNITA'
NOMADI NELLA REGIONE LAZIO**



Al Commissario Delegato

per l'emergenza nomadi nel territorio della Regione Lazio

- Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 maggio 2008, recante la dichiarazione dello stato di emergenza, fino al 31 maggio 2009, in relazione agli insediamenti delle comunità nomadi nel territorio delle regioni Campania, Lazio e Lombardia.
- Vista l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3676, del 30 maggio 2008, con la quale il Prefetto di Roma è stato nominato "Commissario delegato per la realizzazione di tutti gli interventi necessari al superamento dello stato di emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 maggio 2008, citato in premessa, nel territorio della regione Lazio, con particolare riferimento alle aree urbane del Comune di Roma e alle zone circostanti".
- Considerato che con il Patto per Roma Sicura, siglato il 18 maggio 2007 e rimodulato il 29 luglio 2008, sono stati delineati gli impegni assunti dal Presidente della Regione Lazio, dal Presidente della Provincia di Roma, dal Sindaco di Roma, insieme con i responsabili provinciali dell'ordine e della sicurezza pubblica al fine di elevare i livelli di sicurezza e vivibilità urbana, anche con riferimento agli insediamenti delle popolazioni nomadi.
- Tenuto conto che sul territorio di Roma i villaggi autorizzati ad ospitare nuclei familiari appartenenti a comunità nomadi non dispongono di un regolamento univoco che disciplini le modalità di gestione di tali insediamenti, come pure le regole per l'accesso e la permanenza di quanti vi dimorano.
- Rilevato, pertanto, che la mancanza di regole comuni sulla gestione dei villaggi attrezzati e sulle regole di condotta per gli aventi diritto a soggiornarvi ha comportato notevoli difficoltà alla integrazione delle persone ivi presenti, con riferimento ai profili sanitari e di inserimento lavorativo e scolastico.
- Tenuto conto che nella citata Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3676 al Commissario delegato spetta l'adozione di "interventi finalizzati a favorire l'inserimento e l'integrazione sociale delle persone trasferite nei campi autorizzati.....".



Al Commissario Delegato

per l'emergenza nomadi nel territorio della Regione Lazio

- Ritenuto, quindi, necessario adottare un regolamento che disciplini le modalità di gestione dei villaggi autorizzati, i requisiti di accesso e permanenza, la condotta da osservare al loro interno, prevedendo, inoltre, l'adozione di azioni volte a favorire la scolarizzazione e l'avviamento professionale.
- Sentiti il Presidente della Regione Lazio, il Presidente della Provincia di Roma e il Sindaco di Roma

EMANA IL SEGUENTE REGOLAMENTO

CAPO I (PRINCIPI GENERALI)

ART. 1 (Ambito di applicazione)

Il presente regolamento si applica a tutti gli insediamenti attrezzati, nel prosieguo denominati villaggi, del territorio della Regione Lazio, destinati all'accoglienza delle comunità nomadi di cui alla Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3676 richiamata in premessa, dotati delle prescritte autorizzazioni.

Oltre che per i villaggi esistenti all'atto della sua entrata in vigore troverà applicazione anche nelle nuove aree, attrezzate e dotate di unità abitative per le predette comunità, che saranno realizzate nei territori comunali.

Le disposizioni contenute nel presente regolamento, relative al Comune di Roma e alle sue articolazioni amministrative, si applicano a tutti i comuni della Regione Lazio in relazione alla organizzazione interna di ciascuno.



Al Commissario Delegato

per l'emergenza nomadi nel territorio della Regione Lazio

ART. 1.1

(Oggetto del regolamento)

Il presente regolamento disciplina gli aspetti relativi alla gestione dei villaggi da parte degli organi ed autorità competenti, individuando le categorie di persone temporaneamente ammesse alla fruizione dei servizi e le regole di comportamento da osservare, nonché determinando i casi di revoca della autorizzazione alla permanenza.

CAPO II

(GESTIONE)

ART. 2

(Gestione dei villaggi)

I villaggi per l'accoglienza delle comunità nomadi sono gestiti a cura dei Comuni, con la collaborazione di un Comitato consultivo, la cui composizione e relative competenze sono disciplinate all'Art.2.2 e, nei casi previsti nel presente regolamento, del Comitato di rappresentanza del campo, di cui al successivo Art.2.3.



Al Commissario Delegato

per l'emergenza nomadi nel territorio della Regione Lazio

ART. 2.1

(Autorità preposte alla gestione)

I Comuni curano la gestione dei villaggi autorizzati, anche di eventuale proprietà privata, destinati alle finalità previste dal presente atto, secondo le competenze proprie dei Dipartimenti/Uffici preposti ai vari settori di attività.

In particolare, per il Comune di Roma, al Dipartimento delle Politiche sociali compete il rilascio della autorizzazione alla ammissione nel villaggio dei nuclei familiari, con relativa assegnazione in uso delle piazzole di sosta per roulotte e/o moduli abitativi, delle strutture abitative anche prefabbricate o realizzate con tecniche di autocostruzione, degli spazi comuni e dei servizi previsti per i medesimi.

Il summenzionato Dipartimento promuove tutte le iniziative tese all'integrazione, al sostegno sociale e all'avvio al mondo del lavoro.

Al Dipartimento per le Politiche educative e della scuola è affidata, altresì, l'attività di promozione dell'inserimento scolastico dei minori e la relativa sorveglianza sulla efficacia delle azioni intraprese.

Entrambi i Dipartimenti partecipano, poi, con proprio personale, al funzionamento del Presidio Socio- Educativo operante nel villaggio in orari d'ufficio, cui è preposto un coordinatore, nominato di concerto da entrambi i Dipartimenti, che ha l'obbligo di relazionare trimestralmente per iscritto sulle attività espletate.

Al Presidio Socio-Educativo competono tutte le attività volte alla prevenzione, integrazione ed assistenza di carattere socio, economico, culturale che fanno capo ai Dipartimenti in parola.



Al Commissario Delegato

per l'emergenza nomadi nel territorio della Regione Lazio

ART. 2.2

(Altri organismi che partecipano alla gestione: il Comitato consultivo)

Al fine di contribuire al programma di azione volto a sviluppare una positiva integrazione dei nuclei familiari accolti, è istituito, presso ciascun villaggio, un Comitato consultivo presieduto dall'Assessore ai Servizi Sociali o da un suo delegato e composto da:

- Dirigente del Dipartimento delle Politiche sociali
- Dirigente del Dipartimento delle Politiche educative e della scuola
- Delegato del Dirigente l'Ufficio extradipartimentale di Coordinamento delle Politiche per la Sicurezza
- Presidente del Municipio competente per territorio o suo delegato
- Rappresentante del Gruppo di Polizia Municipale competente per territorio
- Rappresentante della ASL competente per territorio
- Rappresentante del Distaccamento dei Vigili del Fuoco competente per territorio
- Rappresentante del Commissariato della Polizia di Stato competente per territorio
- Rappresentante della Compagnia dei Carabinieri competente per territorio
- Coordinatore del Presidio di vigilanza
- Coordinatore del Presidio Socio-Educativo
- Presidente del Comitato di rappresentanza o suo delegato
- Rappresentante delle associazioni o organismi di volontariato che operano nel villaggio.



Al Commissario Delegato

per l'emergenza nomadi nel territorio della Regione Lazio

Il Comitato si riunisce su richiesta del Presidente o del Comitato di rappresentanza o di un terzo dei componenti, almeno due volte l'anno.

La richiesta del Comitato di rappresentanza può intervenire nel caso in cui il Comitato consultivo non si sia riunito negli ultimi tre mesi.

Il Comitato effettua un sopralluogo nel villaggio almeno due volte l'anno, il cui esito viene comunicato al Sindaco.

Spetta al Comitato consultivo, sentito il Comitato di rappresentanza del villaggio, che deve rispondere entro cinque giorni lavorativi dalla richiesta, esprimere una valutazione sulla relazione dell'assistente sociale di riferimento, nel caso in cui il progetto di integrazione sociale di un nucleo familiare dovesse subire un'evoluzione negativa e prima che si proceda alla revoca o alla mancata proroga della autorizzazione alla permanenza da parte del Dipartimento delle Politiche sociali.

ART. 2.3

(Il Comitato di rappresentanza degli abitanti il villaggio)

Al fine di promuovere corrette relazioni tra gli organismi preposti alla gestione e gli abitanti del villaggio, il Dipartimento delle Politiche sociali promuove l'elezione di un Comitato di rappresentanza degli abitanti.

Il predetto Comitato è composto da cinque membri e dura in carica un anno. Elege al suo interno un Presidente che assume le funzioni di rappresentanza per tutti gli abitanti.

Le elezioni, cui partecipano soggetti maggiorenni, si svolgono secondo regole democratiche.

Lo stesso Dipartimento adotta il regolamento per le elezioni ed il funzionamento del Comitato.



Al Commissario Delegato

per l'emergenza nomadi nel territorio della Regione Lazio

Il Comitato deve essere informato delle violazioni delle disposizioni del presente regolamento commesse dagli abitanti del villaggio, nonché, ove possibile, in merito alle violazioni di norme di legge eventualmente accertate a loro carico.

L'informazione avviene a cura del Dipartimento delle Politiche sociali anche al fine di acquisire il parere, preventivo e non vincolante, del Comitato di rappresentanza, nei casi previsti dall'Art.2.4.

ART. 2.4 (Vigilanza)

La vigilanza del villaggio è assicurata da un Presidio istituito anche per il controllo degli accessi.

Potranno anche essere previsti l'installazione e l'utilizzo di strumenti tecnologici atti a rafforzare i controlli e la sicurezza del villaggio, da gestire nel rispetto della normativa vigente.

Nel perimetro esterno si prevedono, altresì, forme di vigilanza delle Forze dell'Ordine da attuare con le modalità ritenute più opportune dal Questore.

Il Presidio di vigilanza è composto da unità appartenenti alla Polizia Municipale, ovvero da soggetti selezionati della vigilanza privata, alle dirette dipendenze di un Coordinatore nominato dalla Amministrazione comunale.

Il Presidio di vigilanza:

- Assicura il controllo sulla sicurezza del villaggio in stretto rapporto con il Gruppo della Polizia municipale competente per territorio.
- Cura la compilazione del registro delle presenze degli abitanti del villaggio e ne verifica l'identità all'ingresso.



Al Commissario Delegato

per l'emergenza nomadi nel territorio della Regione Lazio

- Cura la compilazione di un registro per l'identificazione dei visitatori occasionali, previo accertamento del consenso del nucleo familiare di riferimento.

Qualora i componenti del Presidio rilevino una qualsiasi violazione delle norme del presente regolamento, ne informano il Coordinatore, cui spetta effettuare la comunicazione al Dipartimento delle Politiche sociali per gli eventuali provvedimenti che verranno adottati, sentito anche il parere del Comitato di rappresentanza del villaggio, secondo le previsioni contenute nell'Articolo 2.3.

Per le violazioni di legge eventualmente accertate, si fa rinvio agli obblighi di comunicazione previsti dalla normativa vigente.

CAPO III (REQUISITI PER L'AMMISSIONE E LA PERMANENZA NEI VILLAGGI)

ARTICOLO 3 (Ammissione ai villaggi)

L'ammissione nei villaggi di cui al presente regolamento è subordinata:

- all'accertamento del possesso dei requisiti, di cui al successivo Articolo 3.1, da parte di tutti i componenti della famiglia;
- alla firma di un atto d'impegno al rispetto delle norme di comportamento interno da parte del componente maggiorenne del nucleo familiare che ne abbia fatto richiesta;
- alla disponibilità di posti.

In presenza dei presupposti sopra indicati, l'ammissione nei villaggi è subordinata, altresì, al rilascio di una specifica autorizzazione disposta, nei confronti del richiedente, con relativo provvedimento del Dipartimento delle Politiche sociali.



Al Commissario Delegato

per l'emergenza nomadi nel territorio della Regione Lazio

L'ammissione al villaggio comporta la temporanea assegnazione di una struttura abitativa, anche prefabbricata o realizzata con tecniche di autocostruzione, ovvero di una piazzola di sosta per roulotte e moduli abitativi.

E' consentito l'uso di attrezzature di proprietà dell'assegnatario dell'area ovvero di altre Amministrazioni.

L'ammissione al villaggio consente anche l'uso di strutture di uso comune e comporta l'osservanza delle regole di comportamento interno di cui al successivo Art.4.2

ARTICOLO 3.1 (Requisiti per il rilascio dell'autorizzazione)

Destinatari dell'autorizzazione di ammissione nei villaggi attrezzati di cui al presente articolo possono essere:

A) cittadini extracomunitari in possesso dell'originale del permesso di soggiorno e/o altro valido titolo documentale equipollente, attestante la regolare presenza sul territorio nazionale ed idoneo a consentire lo svolgimento di regolare attività lavorativa;

B) cittadini italiani e comunitari in possesso di documento d'identità riconosciuto ed in corso di validità;

C) soggetti in grado di dimostrare la permanenza sul territorio nazionale da almeno dieci anni, previa esibizione di idonea attestazione documentale rilasciata da pubbliche Amministrazioni, enti privati e/o strutture religiose;

D) resta salva la possibilità per i Comuni di prevedere il rilascio di autorizzazioni in favore di destinatari che non rientrano nelle categorie sopra indicate;

Presupposti, altresì, per il rilascio dell'autorizzazione all'ammissione ed alla successiva permanenza nei villaggi sono l'insussistenza a carico del richiedente di proprietà o



Al Commissario Delegato

per l'emergenza nomadi nel territorio della Regione Lazio

disponibilità di idonea abitazione sul territorio nazionale, nonché di alloggio di edilizia residenziale pubblica o realizzato con contributi pubblici in locazione sul territorio nazionale.

Per i requisiti di cui al comma precedente, il richiedente presenterà una dichiarazione ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. 28/12/2000, n.445, nei limiti di cui all'articolo 3, comma 3, del medesimo decreto, manifestando di essere a conoscenza delle conseguenze, anche penali, nel caso di dichiarazioni mendaci.

Costituisce, da ultimo, presupposto per il diniego dell'autorizzazione in parola l'adozione a carico del richiedente di un precedente provvedimento di allontanamento da analoghi insediamenti della città o di altre province del territorio nazionale.

ARTICOLO 3.2

(Criteri di preferenza per il rilascio dell'autorizzazione)

Le priorità nel rilascio delle autorizzazioni alla permanenza nei villaggi sono definite sulla base dei seguenti criteri:

- A) regolare permanenza del nucleo familiare sul territorio comunale come risultante dalla titolarità del permesso di soggiorno o da altra idonea documentazione;
- B) regolare frequenza della scuola dell'obbligo da parte dei minori componenti il nucleo familiare;
- C) corretto esercizio della potestà genitoriale sui figli in osservanza delle norme civili e penali vigenti;
- D) impiego dei componenti il nucleo familiare in regolari attività lavorative;
- E) presenza nel nucleo familiare di donne in gravidanza e/o di persone anziane e/o disabili.



Al Commissario Delegato

per l'emergenza nomadi nel territorio della Regione Lazio

ARTICOLO 3.3 (Permanenza nei villaggi)

La permanenza nei villaggi, previa sottoscrizione dell'atto d'impegno e rilascio della prevista autorizzazione di ammissione, di cui al precedente Articolo 3, è subordinata, comunque, alla scrupolosa e puntuale osservanza, da parte del richiedente e del relativo nucleo familiare, degli obblighi e dei divieti di cui al successivo CAPO IV.

ARTICOLO 3.4 (Validità delle autorizzazioni)

Le autorizzazioni all'ammissione ed alla permanenza nei villaggi hanno una validità pari ad anni due e sono prorogabili sulla base dei criteri di cui al successivo Articolo 3.5.

ARTICOLO 3.5 (Proroga delle autorizzazioni)

Le autorizzazioni all'ammissione ed alla permanenza nei villaggi possono essere prorogate, su richiesta dell'interessato, con formale provvedimento del Dipartimento delle Politiche sociali purché in presenza dei presupposti originari per il rilascio previsti dal precedente Articolo 3.1.

La proroga ha una validità biennale.

E' fatta salva la possibilità, per il Dipartimento delle Politiche sociali, di concedere una ulteriore proroga biennale per completare i percorsi di integrazione socio-educativa.

ARTICOLO 3.6



Al Commissario Delegato

per l'emergenza nomadi nel territorio della Regione Lazio

(Criteri di preferenza per la proroga delle autorizzazioni)

La proroga delle autorizzazioni all'ammissione ed alla permanenza nei villaggi viene concessa con l'osservanza degli stessi criteri di preferenza già previsti per il rilascio della iniziale autorizzazione, di cui al precedente Articolo 3.2, tenendo, altresì, conto dei complessivi comportamenti tenuti da parte del nucleo familiare richiedente nella fruizione della struttura, in osservanza delle norme generali di comportamento dettate dal successivo CAPO IV e previa verifica della puntualità di pagamento delle utenze di relativa spettanza.

ARTICOLO 3.7 (Rilascio tessera)

Nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, ogni componente dei nuclei familiari ammessi nei villaggi è destinatario di una tessera munita di fotografia recante i dati anagrafici dell'interessato.

La tessera è valida ai soli fini dell'accesso al villaggio.



Al Commissario Delegato

per l'emergenza nomadi nel territorio della Regione Lazio

ARTICOLO 3.8 (Iscrizione nei registri anagrafici)

Secondo le norme vigenti in materia, entro 30 giorni dal rilascio dell'autorizzazione alla permanenza nel villaggio, il nucleo familiare è iscritto nei registri anagrafici della popolazione residente, su istanza di un componente maggiorenne del nucleo stesso.

CAPO IV (DIGNITÀ DELLA PERSONA, DIRITTI E DOVERI)

ARTICOLO 4 (Principi fondamentali)

In ossequio ai principi sanciti dalla Costituzione, dalle norme di diritto interno e dai Trattati e Convenzioni europei ed internazionali sui diritti umani in vigore, nonché in osservanza delle previsioni di cui alla Carta dei diritti e dei doveri degli immigrati pubblicata con decreto del Ministero Interno del 23/4/1997, ogni soggetto fruisce dei diritti fondamentali della persona umana senza distinzione di sesso, etnia, religione, condizioni sociali.

ARTICOLO 4.1 (Diritti sociali)

Coloro che sono ammessi nei villaggi sono avviati a percorsi di inserimento sotto il profilo lavorativo, scolastico e di tutela sanitaria, nell'ottica di favorire, nel rispetto della cultura di appartenenza, la loro graduale e migliore integrazione e connesso godimento dei diritti spettanti in ragione del relativo status.



Al Commissario Delegato

per l'emergenza nomadi nel territorio della Regione Lazio

In particolare spetta al Presidio Socio-Educativo accertare lo stato di inoccupato/disoccupato nei confronti delle persone da avviare a percorsi di formazione e di inserimento lavorativo e avanzare le relative proposte.

Nelle more della ristrutturazione complessiva del villaggio, con provvedimento del Dipartimento delle Politiche sociali, il nucleo familiare privo di redditi può essere esonerato dal pagamento delle utenze, della TARSU e del canone mensile per l'utilizzo della piazzola, fino ad un massimo di tre mesi.

ARTICOLO 4.2 (Doveri)

Le persone ammesse nei villaggi sono tenute ad aderire ed osservare, pena la revoca della autorizzazione di cui al successivo Articolo 5, il programma di integrazione ed il percorso di autonomia predisposto dal Presidio Socio- Educativo.

A tal fine, in particolare, sono tenute ad aderire alle proposte di percorsi di formazione e di inserimento lavorativo, a svolgere un corretto esercizio della potestà genitoriale sulla prole, assicurando la regolare frequenza della scuola dell'obbligo da parte dei minori.

L'ammissione nei villaggi comporta, altresì, oltre al rispetto delle vigenti norme civili e penali, all'osservanza degli obblighi assunti con l'atto d'impegno, di cui al precedente Art.3, e delle norme di buona convivenza civile cui uniformare il proprio comportamento all'interno dei villaggi, per le quali si fa rinvio ad uno specifico disciplinare interno da adottare a cura del Comune.



Al Commissario Delegato

per l'emergenza nomadi nel territorio della Regione Lazio

CAPO V (DISPOSIZIONI SANZIONATORIE)

ARTICOLO 5 (Ipotesi di revoca dell'autorizzazione)

L'autorizzazione alla permanenza nel villaggio è revocata nei confronti del singolo trasgressore in presenza di:

- A) perdita dei requisiti previsti all' Articolo 3.1 del presente regolamento per il rilascio dell'autorizzazione all'ammissione;
- B) reiterate o gravi violazioni delle disposizioni di cui al precedente Articolo 4.2 del presente regolamento;
- C) abbandono della struttura assegnata all'interno del villaggio per un periodo superiore a un mese, salvo espressa e preventiva autorizzazione del Comune;
- D) reiterato rifiuto di proposte di inserimento lavorativo al medesimo formulate;
- E) comportamenti e/o azioni che costituiscano grave e concreta minaccia di turbamento alla sicura e civile convivenza all'interno del villaggio e/o della città, nei casi indicati dal precedente Art.2.4.

L'autorizzazione alla permanenza nel villaggio è revocata nei confronti dell'intero nucleo familiare in presenza di:

- A) mancata richiesta d'iscrizione nei registri anagrafici, laddove previsto dalla normativa vigente, nel termine di cui al precedente Articolo 3.8 , ovvero nel caso di disposta cancellazione;
- B) reiterato inadempimento all'obbligo genitoriale di assicurare la frequenza della scuola dell'obbligo da parte dei minori;
- C) mancato pagamento, per un periodo superiore ai sei mesi, delle utenze da corrispondere per la fruizione di canoni e servizi.



Al Commissario Delegato

per l'emergenza nomadi nel territorio della Regione Lazio

ARTICOLO 5.1 (Procedimento di revoca dell'autorizzazione)

Nelle ipotesi di cui al precedente Articolo 5, il procedimento di revoca dell'autorizzazione dovrà tener conto delle previsioni contenute nei precedenti Articoli 2.2, 2.3 e 2.4.

Il provvedimento di revoca è adottato dal Dipartimento delle Politiche sociali che dispone il contestuale allontanamento del soggetto interessato, ovvero dell'intero nucleo familiare, dal villaggio e ne segnala il caso all'Ufficio extradipartimentale di Coordinamento delle Politiche per la Sicurezza per le conseguenti iniziative.

Il soggetto, ovvero il nucleo familiare interessato, la cui autorizzazione sia stata revocata, deve lasciare il villaggio entro le 48 ore successive alla comunicazione e notifica del provvedimento.

Nello stesso termine, i soggetti di cui al comma precedente possono presentare istanza di riesame allo stesso Dipartimento delle Politiche sociali, che comporta la sospensione del provvedimento di allontanamento ed il connesso obbligo di lasciare il villaggio.

Nelle ipotesi in cui sia possibile sanare le cause che hanno determinato l'adozione del provvedimento di revoca, il cennato Dipartimento concede un termine breve entro il quale il singolo destinatario o il nucleo familiare rimuovono i motivi ostativi alla permanenza.

Qualora il provvedimento di revoca venga confermato, il trasgressore o il nucleo familiare devono lasciare il villaggio nelle 48 ore successive.

Nel caso di rifiuto, il Sindaco può chiedere l'intervento della Forza pubblica.



Al Commissario Delegato

per l'emergenza nomadi nel territorio della Regione Lazio

CAPO VI (DISPOSIZIONI FINALI)

ARTICOLO 6 (Diffusione del regolamento)

Il presente regolamento viene tradotto nella lingua dei soggetti ammessi in ciascun villaggio.

Il Comune ne curerà la traduzione e la diffusione tra i nuclei familiari ivi ammessi e tra gli eventuali visitatori.

ARTICOLO 6.1 (Abrogazione)

Il presente regolamento sostituisce tutti gli accordi regolanti i rapporti con gli enti gestori degli insediamenti presenti sul territorio dei Comuni.

ARTICOLO 6.2 (Norma transitoria)

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si fa rinvio alla legislazione vigente in materia ed ai regolamenti comunali esistenti, in particolare in materia di igiene pubblica.

ARTICOLO 6.3



Al Commissario Delegato

per l'emergenza nomadi nel territorio della Regione Lazio

(Norme di attuazione)

Il presente regolamento entra in vigore il 18 febbraio 2009

Il Comune di Roma, nell'ambito delle proprie competenze, e con i tempi necessari, porrà in essere tutti gli adempimenti relativi alla sua attuazione.

Analoghi adempimenti verranno posti in essere dai Comuni della Regione Lazio per la gestione dei villaggi attrezzati per le comunità nomadi.

Roma, 18 febbraio 2009

IL COMMISSARIO DELEGATO
(Pecoraro)